

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2021, n. 1-2987

D.G.R. n. 1-1180 del 31 marzo 2020 "D.P.G.R. 16 marzo 2020 n. 32. Disciplina del conferimento al dott. Vincenzo Coccolo dell'incarico di collaborazione a titolo gratuito di coordinatore dell'Unità di crisi - Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19". Modifica.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Preso atto che il Consiglio dei Ministri ha assunto il 31 gennaio 2020, il 29 luglio 2020, il 7 ottobre 2020 e il 13 gennaio 2021 le deliberazioni con le quali è stato dichiarato e prorogato al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (SARS-CoV-2);

dato atto che, già con Decreto del Presidente della Regione Piemonte n. 32 del 16 marzo 2020, sottoscritto dal Vicepresidente Carosso, si procedeva alla nomina del Coordinatore / Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, Dr. Vincenzo Coccolo, individuandone le funzioni e rimandando a successiva deliberazione della Giunta la disciplina dei rapporti contrattuali con la Regione;

richiamata la D.G.R. n. 1-1180 del 31 marzo 2020 con cui, in particolare:

- si conferiva al Dr. Vincenzo Coccolo l'incarico di collaborazione a titolo gratuito a seguito di quanto previsto con D.P.G.R. n. 32 del 16 marzo 2020 quale Coordinatore dell'unità di crisi / Commissario straordinario COVID-19 di cui al D.P.G.R. n. 20 del 22 febbraio 2020 e n. 27 del 6 marzo 2020;
- si regolava tale rapporto di collaborazione, secondo quanto disciplinato nello schema di convenzione, così come previsto dal D.P.G.R. n.32 del 16 marzo 2020, allegato alla medesima deliberazione, avente durata dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione dello stato emergenziale epidemiologico da COVID-19 e in ogni caso non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile;
- si stabiliva che l'incarico non comportava l'assunzione autonoma di provvedimenti diretti nelle materie di coordinamento, restando ferme le funzioni e le attribuzioni in capo ai Direttori e ai Dirigenti regionali e che le Aziende Sanitarie Regionali devono dare corso alle disposizioni impartite dall'Unità di Crisi.

Dato atto che la situazione pandemica, come risultante dalle successive proroghe dello stato di emergenza sopra richiamate, non ha trovato soluzione nel breve periodo e si prospetta come risolvibile con la specifica campagna vaccinale il cui completamento potrebbe avvenire solo nel secondo semestre del 2021;

dato atto che con D.P.G.R. n. 93 del 8 settembre 2020 sono stati aggiornati i contenuti operativi dell'Unità di crisi;

dato atto che con successivi Decreti – l'ultimo dei quali, vigente, è il n. 37 del 14 marzo 2021 – è confermata l'attività della Unità di crisi.

Ritenuto pertanto che la durata dell'incarico sopra richiamato non possa essere contenuta nell'anno e che, quindi, tenuto conto peraltro degli esiti dell'incarico stesso sino ad oggi svolto, debba venir meno la sopra citata clausola che ne limita la durata, prevedendo che l'incarico trovi una più logica conclusione con la cessazione del funzionamento dell'Unità di crisi a sua volta dipendente dalla durata dello stato di emergenza nazionale.

Ritenuto di confermare che l'incarico, oltre ad essere gratuito, esplicitamente non comporta l'assunzione autonoma di provvedimenti diretti nelle materie di coordinamento, non abbia natura dirigenziale o direttiva e non sia riconducibile alle limitazioni disposte all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e s.m.i..

Ritenuto, quindi, di disporre conseguenzialmente la modifica della citata D.G.R. n. 1-1180, compreso l'art. 3 dello schema di convenzione allegato alla stessa, espungendo le parole "e in ogni caso non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli indicati nella citata D.G.R. n. 1-1180.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;

visto il D.P.G.R. n. 8/R del 18 ottobre 2004;

visto il D.Lgs n. 165/2001.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di modificare la D.G.R. n. 1-1180 del 31 marzo 2020, compreso l'art. 3 dello schema di convenzione allegato alla stessa, espungendo le parole "e in ogni caso non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile" e prevedendo che l'incarico duri sino alla cessazione del funzionamento dell'Unità di crisi a sua volta dipendente dalla durata dello stato di emergenza nazionale;
2. di confermare che l'incarico in esame, oltre ad essere gratuito, non comporta l'assunzione autonoma di provvedimenti diretti nelle materie di coordinamento e, quindi, non abbia natura dirigenziale o direttiva;
3. di demandare al Direttore della Direzione della Giunta regionale il conseguente aggiornamento della scrittura privata vigente fra la Regione Piemonte ed il dott. Vincenzo Cocco, fermo restando quanto ulteriormente disposto dalla citata D.G.R. n. 1-1180/2020;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari ulteriori rispetto a quelli indicati nella suddetta D.G.R. n. 1-1180/2020.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 33/2013.

(omissis)